

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA DEL 21/06/2016

Sent. n. sez. 1915/2016

- Presidente -

REGISTRO GENERALE

N.17021/2016

STEFANO PALLA SILVANA DE BERARDINIS SERGIO GORJAN

ANTONIO SETTEMBRE

ROBERTO AMATORE

Composta da:

- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AHUMAN BIAD nato il 02/02/1988

avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

53

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. con rinvio per la determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Ahuman Biad per un tentativo di furto commesso sull'autovettura di Stile Francesca (l'imputato aveva rotto il lunotto posteriore della vettura per impossessarsi di oggetti in essa contenuti).
- 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato dolendosi dell'applicazione dell'art. 625, n. 7 cod. pen., in quanto, deduce, l'azione era diretta all'impossessamento di generi alimentari contenuti nell'autovettura; vale a dire, di beni che non sono, per consuetudine, esposti alla pubblica fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Giusta il rilievo del ricorrente, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (Cass., n. 44035 del 1/10/2014). Non sono esposti alla pubblica fede, pertanto, oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura: oggetti che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.

Ne consegue che, nella specie, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è insussistente, giacché l'unico riferimento, contenuto in sentenza, a beni oggetto di possibile apprensione erano generi alimentari: vale a dire, beni che né per consuetudine né per necessità vengono lasciati nelle autovetture in sosta.

Consegue a tanto che la sentenza va annullata sul punto con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.



DEFOSITATA IN CANCELLERIA

1 5 LUG 2016

addi

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., che esclude, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Motivazione semplificata.

Così deciso il 21/6/2016

Il Consigliere Estensore

(Antoni

Il Presidente

Stefano <u>Palla</u>)